



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D

PARTE SPECIALE "D"

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON
VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E
DELLA SALUTE SUL LAVORO**

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 1 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D

SOMMARIO

1. I REATI DI CUI ALL' ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01)	3
1.1 Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)	3
1.2 Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)	4
2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DI RISORSA SOCIALE GERA D' ADDA	5
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RISORSA SOCIALE GERA D' ADDA	6
3.1 Datore di lavoro	6
3.2 Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione	6
3.3 Medico competente	6
3.4 Dirigenti	6
3.5 Preposti	6
3.6 Lavoratori	6
3.7 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	7
3.8 Addetti all' emergenza e Addetti al primo soccorso	7
3.9 Terzi destinatari	7
3.10 Organismo di Vigilanza	7
4. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO	8
5. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI	9
5.1 Obblighi del Datore di Lavoro e dei dirigenti:	9
5.2 Obblighi del Preposto:	11
5.3 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione:	11
5.4 Obblighi del Medico Competente:	12
5.5 Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:	13
5.6 Addetti Emergenza e Addetti al Primo Soccorso	14
5.7 Obblighi dei lavoratori	14
5.8 Obblighi, doveri e compiti dei terzi destinatari	15
5.8.1 Doveri e compiti degli appaltatori	15
5.8.2 Obblighi dei progettisti (art. 22)	15
5.8.3 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art. 22)	15
5.8.4 Obblighi degli installatori (art. 22)	15
6. IL RUOLO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	16

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 2 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D

1. I REATI DI CUI ALL' ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01)

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità degli enti alla materia degli infortuni da lavoro.

La legislazione prevenzionistica in materia di lavoro ha subito nel tempo profonde modifiche e, in attuazione della legge delega 123/2007, trova oggi sistemazione nel D. Lgs 81/2008: Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 9 di tale Legge ha inserito nel testo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, in seguito sostituito dall'articolo 300 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 che ne estende l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

1.1 Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L' **omicidio colposo** sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico al richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c. p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 3 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

1.2 Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto attiene alla responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs 231/2001, l'articolo 25-septies, nella formulazione vigente, prevede che in relazione al delitto di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, (segnatamente, omicidio colposo e lesioni personali colpose), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applicano sanzioni pecuniarie in misura variabile dalle duecentocinquanta alle mille quote, mentre in caso di condanna per uno dei suddetti delitti si rendono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 della stessa legge 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata variabile da tre mesi ad un anno.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 4 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DI RISORSA SOCIALE GERA D' ADDA

Non è possibile escludere a priori alcun ambito delle attività di Risorsa Sociale Gera d' Adda, in quanto i reati oggetto della presente Parte Speciale, potrebbero interessare la totalità delle componenti della società.

Per quanto attiene l' individuazione e l' analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all' azienda, si rileva che l' analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall' azienda sulla base della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare gli artt. 28 e ss. Del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

I reati oggetto della presente parte speciale D potrebbero pertanto essere commessi in tutti i casi in cui vi sia una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della parte speciale d, la società Risorsa Sociale Gera d' Adda, ha pertanto preso in considerazione i fattori di rischio riportati nel Documento di valutazione dei rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008, è conservato agli atti aziendali e contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui sono stati assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 5 DI 16

Risorsa Sociale Gera d' Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

In materia di salute e sicurezza la società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati da Risorsa Sociale Gera d'Adda, i soggetti Destinatari di specifiche responsabilità e competenze in materia di salute e sicurezza:

3.1 Datore di lavoro

il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 risulta essere il soggetto responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratori e responsabile dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

3.2 Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione

La società ha istituito il servizio ed il datore di lavoro ne ha designato il responsabile che risulta in possesso delle capacità e dei requisiti professionali contemplati dall'articolo 32 del D.Lgs. 81/08.

3.3 Medico competente

Professionista in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria nonché per tutti gli altri compiti i cui al T.U. n° 81/08.

3.4 Dirigenti

Personale che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

3.5 Preposti

Personale che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

3.6 Lavoratori

La valutazione dei rischi riguarda tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e anche tutte le persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento professionale (stagisti, tirocinanti, ecc) e che usufruiscono delle medesime tutele dei lavoratori dipendenti.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 6 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D

3.7 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I lavoratori della società hanno provveduto alla nomina e all'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

3.8 Addetti all'emergenza e Addetti al primo soccorso

Nella società sono stati nominati e formati gli addetti al primo soccorso e all'emergenza.

3.9 Terzi destinatari

In aggiunta ai soggetti sopra indicati in materia di salute e sicurezza, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa di Risorsa Sociale Gera d'Adda, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza dei Lavoratori. Devono pertanto considerarsi terzi destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto, d'opera o somministrazione
- i fabbricanti e i fornitori+- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro ed altri mezzi tecnici.

3.10 Organismo di Vigilanza

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume altresì rilevanza la posizione dell'Organismo di vigilanza, il quale, pur essendo privo di un ruolo operativo, svolge i compiti di cui al par. della presente.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 7 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

4. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

La società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e relativi aggiornamenti in occasione di significative modifiche del processo produttivo;
 - Programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente la realtà aziendale;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e la loro gestione, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro;
 - la riduzione dei rischi alla fonte;
 - La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
 - La limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti a rischi;
 - il controllo sanitario dei lavoratori in relazione ai rischi specifici;
 - l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione ai rischi per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
 - La comunicazione ed il coinvolgimento dei destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
 - formazione e addestramento adeguati dei destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza dell'importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso.
 - La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - la definizione di adeguate misure igieniche, di adeguate misure di emergenza, da adottare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di pericolo grave ed immediato,
 - L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
 - La regolare manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature.


EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 8 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

5. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI

I Destinatari nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla società:

- la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Il Codice Etico;
- Le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito sono indicati i principali obblighi, compiti e attribuzioni di ciascuna categoria di Destinatari, come disposto dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08).

5.1 Obblighi del Datore di Lavoro e dei dirigenti:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 9 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

- p) in caso di affidamento di lavori alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, previa verifica tecnico-professionale e comunicazione all'impresa appaltatrice o al lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, deve elaborare il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi, per la designazione del RSP e ASSP, addetti alle emergenze, addetti al primo soccorso e del medico competente;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 (Gestione delle emergenze). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta all'anno;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 10 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

5.2 Obblighi del Preposto:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione con contenuti relativi ai principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione ed individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

5.3 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 11 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

5.4 Obblighi del Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti professionali al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 12 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

5.5 Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.


EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 13 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D

5.6 Addetti Emergenza e Addetti al Primo Soccorso

Gli addetti all'emergenza hanno il compito di gestire le situazioni di rischio: incendi, inondazioni, black-out, pericoli legati a perdite di gas e in generale situazioni che mettono in pericolo i lavoratori.

Gli addetti all'emergenza sono addestrati nell'utilizzo dei mezzi anti-incendio, collaborano con le squadre di pronto intervento e coordinano le operazioni di evacuazione degli edifici, con particolare attenzione per i disabili e le persone con difficoltà motorie.

Gli addetti al primo soccorso gestiscono le emergenze di carattere sanitario: incidenti, infortuni, malori.

Ricevono un addestramento di primo soccorso, allertano e collaborano con le squadre di pronto soccorso in caso di emergenza.

5.7 Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 14 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

5.8 Obblighi, doveri e compiti dei terzi destinatari

5.8.1 Doveri e compiti degli appaltatori

Garantire la propria idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Recepisce le informazioni fornite dal datore di lavoro sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività svolta dalla società;

Cooperare con il Datore di lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

5.8.2 Obblighi dei progettisti (art. 22)

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

5.8.3 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art. 22)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

5.8.4 Obblighi degli installatori (art. 22)

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE D

6. IL RUOLO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Oltre a quanto previsto nella parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per dare attuazione al sistema dei controlli previsto nella presente parte speciale, all'Organismo di Vigilanza spetta il compito di verificare periodicamente a campione che le attività connesse ai processi valutati a rischio siano effettivamente attuate in relazione alle regole definite nelle procedure summenzionate.

In particolare l'O.d.V., con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà:

- Verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'O.d.V. stesso, al Datore di Lavoro e al RSPP;
- Verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione.
- Indire periodiche riunioni con il RSPP e con il Medico Competente per analizzare i risultati delle loro attività di gestione e controllo;
- Effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- Verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi sia costantemente aggiornato, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs 81/08;
- Verificare che la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori siano costantemente ed adeguatamente erogate.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 16 DI 16

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101